

9

Se dopo l'uscita da questi Porti, per strana combinazione morissero, o mancassero e il Capitano, e lo Scrivano, in tal caso il Piloto, quando sia Suddito, entrerà nel Comando, e direzione del Bastimento; salve sempre le regole, e metodi stabiliti cogli Articoli 10.º, e 20.º delle Patenti, e 17.º del Titolo de' Scrivani.

10

In caso che lo Scrivano fosse aggravato da malattia; sicchè non potesse accudire alle proprie incombenze, dovrà il Piloto, sempre colla dipendenza dal Capitano, supplire per quel tempo alle veci di esso Scrivano, con la responsabilità annessa all'impiego medesimo.

11

Li Piloti interverranno essi pure alla Tavola de' Capitani, e conseguiranno le Paghe a misura de' loro Accordi, e ne' tempi, e forme, che nel Titolo Paghe saranno stabilite.

12

Occorrendo per avventura a' Capitani, massime ne' lunghi, ed insoliti viaggi, di provvedersi fuori di questi Porti di un qualch'altro Piloto, o di Altura, o di Costa; si dichiara,